



Solidarietà Veneto
FONDO PENSIONE

STATUTO

Sommario

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	3
Art.1 – Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti	3
Art. 2 – Forma giuridica	3
Art. 3 – Scopo	3
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO	4
Art. 4 – Regime della forma pensionistica	4
Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione	4
Art. 6 – Scelte di investimento	4
Art. 7 – Spese	5
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	6
Art. 8 – Contribuzione	6
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale	7
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche	7
Art. 11 – Erogazione della rendita	8
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale	8
Art. 13 - Anticipazioni	9
Art. 13-bis - Prestazioni accessorie	10
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI	11
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO	11
Art. 14 – Organi del fondo	11
Art. 15 – Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione	11
Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni	11
Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni	11
Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione	12
Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori	13
Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni	13
Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità	14
Art. 22 – Presidente	14
Art. 23 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione	15
Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni	15
Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità	16
Art. 26 – Direttore Generale	16
Art. 27 – Funzioni fondamentali	17
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	17
Art. 28 – Incarichi di gestione	17
Art. 29 – Depositario	17
Art. 30 – Conflitti di interesse	18
Art. 31 – Gestione amministrativa	18
Art. 32 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio	18
Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio	18
PARTE V - RAPPORTI CON GLI ISCRITTI	19
Art. 34 – Modalità di adesione	19
Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti	19
Art. 36 – Comunicazioni e reclami	19
PARTE VI - NORME FINALI	20
Art. 37 – Modifica dello Statuto	20
Art. 38 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio	20
Art. 39 – Rinvio	20

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 – Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. È costituito “Solidarietà Veneto - Fondo Pensione”, in forma abbreviata “Solidarietà Veneto” (di seguito “Fondo”) in attuazione degli accordi istitutivi, di seguito elencati (di seguito “fonti istitutive”):

- a) accordo 11/05/99 (U.S.R. CISL Veneto - Federazione dell'Industria del Veneto);
- b) accordo 14/12/06 (Cisl Regionale del Veneto - UIL Regionale del Veneto – Confindustria Veneto): sottoscrizione della fonte istitutiva da parte della Uil Veneto;
- c) accordi 15/12/06 e 21/12/06 (Confartigianato regionale Veneto - CNA regionale Veneto - CASA regionale Veneto - Federclaaai Veneto – Cisl Regionale del Veneto – Uil Regionale del Veneto): sottoscrizione della fonte istitutiva da parte delle associazioni dell’artigianato veneto;
- d) accordo 20/09/07 (Confindustria Veneto, Confapi Veneto, Confartigianato regionale Veneto, CNA regionale Veneto, CASA regionale Veneto, Federclaaai Veneto – Cisl Veneto – Uil Veneto) e successive modifiche e integrazioni: sottoscrizione della fonte istitutiva da parte della Confapi del Veneto.

Sono altresì “fonti istitutive”, per i lavoratori e le aziende interessati, i seguenti accordi:

- accordo 27/06/12, “UNCCEM Veneto; lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico – forestale ed idraulico – agraria per la Regione del Veneto”;
- CCPL 22/11/12, “Operai agricoli e florovivaisti della provincia di Belluno”;
- accordo 06/05/13, “Operai agricoli e florovivaisti del Veneto”.
- accordo 30/07/14, “dipendenti aziende Confimi Verona – Vicenza”;
- “Accordo interconfederale regionale” del 16/12/16 e successive modifiche e integrazioni, “disciplina dell’adesione contrattuale ai Fondi negoziali di previdenza complementare dell’artigianato”.

La Nota informativa riporta l’indicazione dei contratti che hanno attivato suddetta modalità di contribuzione

- Accordo 15/03/17 “FISM Padova; dipendenti scuole materne”
- Accordo 20/04/18; “Adesione Pensionati”.

Il Fondo, operativo dal 30/01/1990 in attuazione degli accordi istitutivi, di carattere territoriale ed aziendale, stipulati negli anni precedenti, ha concluso nel 1999 l’iter di trasformazione a Fondo negoziale.

2. Il Fondo è anche destinatario di contributi a carico del datore di lavoro che generano l’adesione al Fondo, c.d. “contributi contrattuali”. L’indicazione della fonte, contrattuale o normativa, che li ha introdotti e l’ambito dei lavoratori cui la stessa si applica sono riportati nella Nota informativa del Fondo.

3. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.

4. Il Fondo ha sede nel comune di Venezia.

5. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è gestione@pec.solidarietaveneto.it.

Art. 2 – Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 87.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

1. Possono aderire al Fondo:

- a) i lavoratori che operano in Veneto, dipendenti da datori di lavoro rappresentati dal sistema delle associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi di cui all'art. 1, a condizione che nel contratto di primo livello applicato dal datore, sia operante l'istituto della previdenza complementare con obbligo di contribuzione a carico del datore di lavoro stesso, o che applichino gli accordi di cui al precedente articolo 1 comma 1. Le tipologie di rapporto di lavoro comprese nell'area dei destinatari sono definite dai relativi contratti di settore nazionali e territoriali.
- b) lavoratori che operano in Veneto, dipendenti dai soggetti sottoscrittori le fonti istitutive o da enti o società da essi promossi o costituiti, previa stipula dell'accordo o regolamento che li riguarda.
- c) lavoratori che operano in Veneto, nelle seguenti tipologie:
 - lavoratori atipici: lavoratori con contratto di collaborazione, associati in partecipazione, lavoratori autonomi e con partita IVA;
 - coltivatori diretti;
 - lavoratori autonomi intesi come lavoratori titolari di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e all'INPS ed eventuali soci e collaboratori;
- d) i titolari di pensione di anzianità, residenti in Veneto, a condizione che l'iscrizione avvenga almeno un anno prima del compimento dell'età pensionabile (riferita alla fattispecie "vecchiaia") stabilita per il regime di previdenza obbligatoria di appartenenza;
- e) i "soggetti fiscalmente a carico", così come definiti dalla normativa fiscale vigente e dalle successive modifiche ed integrazioni della stessa.

2. Sono Associati al Fondo:

- a) i lavoratori dipendenti che hanno sottoscritto l'atto di adesione al Fondo a seguito dell'accordo aziendale preesistente alla innovazione delle fonti istitutive dell'11 maggio 1999;
- b) i lavoratori, individuati al precedente comma 1 - lettere a), b) che abbiano aderito mediante:
 - sottoscrizione del modulo di adesione;
 - conferimento tacito del TFR;
 - adesione contrattuale, secondo le previsioni dell'Art. 1 – c. 2 del presente statuto;
- c) i lavoratori individuati al precedente comma 1 - lettere c), d) ed e) che abbiano sottoscritto il modulo di adesione ed abbiano avviato i versamenti al Fondo;
- d) i lavoratori pensionati che percepiscono dal Fondo le prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita;
- e) le aziende i cui dipendenti aderiscano al Fondo e che versino le contribuzioni contrattualmente previste.

3. Sono Beneficiari del Fondo i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. È prevista la possibilità di aderire ad un profilo di investimento caratterizzato da combinazioni di comparto predefinite. È prevista altresì la possibilità di aderire al Percorso Previdenziale Ideale attraverso il quale l'allocazione delle risorse tra comparti viene tempo per tempo aggiornata in funzione dell'età. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa. La Nota informativa descrive le caratteristiche del/i profilo/i di investimento caratterizzato/i da combinazioni di comparti predefinite. La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del Percorso Previdenziale Ideale.

2. È previsto un comparto garantito, destinato anche ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota Informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta

Statuto

la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza, indicato al comma 3.

3. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto o la combinazione di comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, o il Percorso Previdenziale Ideale, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione.

In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione.

4. Nel caso di trasferimento da altre forme pensionistiche complementari, l'aderente ha la facoltà di richiedere che il montante trasferito venga investito in un comparto (o combinazione di comparti) diverso da quello scelto per i flussi contributivi futuri.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo prevede per gli associati le seguenti spese:

a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione** (quota di iscrizione):

- un costo "una tantum" in cifra fissa a carico del lavoratore dipendente (aderente di cui all'art. 5 comma 1, lettere a) e b)) e del datore di lavoro;
- un costo "una tantum" in cifra fissa e in misura doppia rispetto al precedente alinea (onde garantire la parità di contribuzione alle spese amministrative venendo a mancare l'apporto del datore di lavoro) a carico degli aderenti di cui all'art. 5 comma 1, lettera c) e d);
- un costo "una tantum" in cifra fissa, che il Consiglio di Amministrazione può prevedere in misura ridotta, a carico degli aderenti di cui all'art. 5 comma 1, lettera e);

b) **spese relative alla fase di accumulo** (quota associativa):

b.1) **direttamente a carico:**

- del lavoratore dipendente (aderente di cui all'Art. 5, comma 1, lettere a) e b)) e del datore di lavoro in eguale misura e base di calcolo, in percentuale dei contributi versati (comprensivi della quota del datore di lavoro, della quota del lavoratore dipendente, del TFR e delle contribuzioni volontarie);
- dei lavoratori autonomi e titolari di pensione di anzianità (aderenti di cui all'Art. 5, comma 1, lettere c) e d)) in misura doppia rispetto al precedente alinea (onde garantire la parità di contribuzione alle spese amministrative venendo a mancare l'apporto del datore di lavoro);
- dei soggetti fiscalmente a carico (aderenti di cui all'Art. 5, comma 1, lettera e)), nella misura ridotta stabilita dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera.

Relativamente alle posizioni per le quali non sussistano versamenti nell'anno, la quota associativa è determinata dal Consiglio di Amministrazione in cifra fissa ridotta.

b.2) **indirettamente a carico dell'aderente** in percentuale del patrimonio singolo comparto.

c) spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

- c.1) trasferimento ad altra forma pensionistica;
- c.2) riscatto della posizione individuale;
- c.3) anticipazioni;
- c.4) riallocazione della posizione individuale maturata tra i comparti previsti dal Fondo;

d) spese relative all'erogazione delle rendite;

e) spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie;

f) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

- a. Spese in cifra fissa legate alla domanda di RITA
- b. Spese in cifra fissa per ogni erogazione

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

Statuto

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

a) lavoratori dipendenti:

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento dei contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").

3. Nel caso di adesioni contrattuali di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), la misura della contribuzione è indicata dalla fonte di riferimento e riportata nella Nota informativa, nella quale è indicato anche il comparto a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l'aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico di cui al comma 2, in aggiunta al contributo contrattuale, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento del TFR.

4. Per i lavoratori dipendenti che, successivamente all'adesione, siano destinatari dei contributi di cui all'art. 1, comma 171, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. contributi aggiuntivi), tali contributi, salvo diversa scelta dell'aderente, si aggiungono al versamento dei contributi di cui al comma 2.

5. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

6. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni della normativa o delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.

7. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2 – ad eccezione del versamento del contributo contrattuale previsto dalla fonte di riferimento – salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

8. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

9. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).

10. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

11. Il versamento dei contributi si considera effettuato nel momento in cui il Fondo viene posto nella condizione di attribuire i contributi versati alle singole posizioni degli iscritti. In caso di mancato o ritardato versamento, anche parziale, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Statuto

b) Lavoratori atipici, coltivatori diretti, lavoratori autonomi, soggetti fiscalmente a carico e titolari di pensione di anzianità: la contribuzione (entità e periodicità) è determinata liberamente dall'associato o dal versante nei limiti eventualmente previsti dalle fonti istitutive e dalla regolamentazione del Fondo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. b.1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote o frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha la facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Statuto

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 – Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi

Statuto

ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
- d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, la posizione individuale maturata, in misura intera (100%) o in misura parziale (75%). Il riscatto in misura parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
- e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti del Fondo e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

La portabilità dell'eventuale contributo contrattuale di cui all'Art. 1 comma 2), è possibile nel caso di trasferimento ad altro Fondo individuato dalla contrattazione quale possibile destinatario di tale contributo. In tutti gli altri casi, detto contributo continuerà ad essere versato a Solidarietà Veneto, determinando una nuova adesione contrattuale al Fondo medesimo ai sensi di quanto previsto dalle Fonti istitutive.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Statuto

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti del Fondo e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 13-bis - Prestazioni accessorie

1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza, secondo le previsioni delle fonti istitutive.
2. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo, secondo le modalità previste dalle fonti istitutive, per le tipologie di iscritti per le quali la contrattazione di primo o secondo livello preveda il finanziamento delle prestazioni a carico del datore di lavoro. Per le altre tipologie di iscritti l'adesione può essere espressa all'atto dell'iscrizione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nella Nota informativa.
4. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del fondo

1. Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 – Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 200 componenti (di seguito "Delegati") dei quali 95 in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, 95 in rappresentanza dei datori di lavoro e 10 in rappresentanza dei lavoratori atipici, coltivatori diretti ed autonomi. I delegati sono eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento elettorale forma parte integrante delle fonti istitutive.

2. I Delegati restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

3. Qualora uno dei Delegati, nel corso del mandato, cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante, ai sensi del presente articolo, cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) esamina ed approva il progetto di bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- b) esamina la relazione al bilancio redatta dal Collegio dei Sindaci;
- c) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, tenuto conto delle quote spettanti a ciascuna componente di Soci conformemente al presente Statuto;
- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro eventuale revoca;
- e) determina su proposta del Consiglio di Amministrazione i compensi ed i rimborsi spese del Collegio dei Sindaci e quelli, eventuali, degli altri Organi del Fondo;
- f) esamina le eventuali proposte relative agli indirizzi generali del Fondo sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
- g) delibera sull'esclusione dei lavoratori associati;
- h) esamina ed eventualmente delibera su ogni altra questione sottoposta al suo parere dal Consiglio di Amministrazione, nonché su qualsiasi altra materia ad essa attribuita dal presente Statuto o dalla legge;
- i) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- a) le modifiche statutarie;
- b) lo scioglimento del Fondo.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione scritta o posta elettronica con prova di ricevimento, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Statuto

2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da 7 componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera con una maggioranza che rappresenti almeno la metà più uno dei delegati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei diritti di voto rappresentati.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei Delegati.
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal delegato con maggiore età. Il verbale di riunione dell'Assemblea è redatto da un Segretario nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente, ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 18 componenti scelti anche tra soggetti esterni di cui:
 - 8 eletti dai Delegati rappresentanti i datori di lavoro;
 - 8 eletti dai Delegati rappresentanti i lavoratori dipendenti;
 - 2 eletti dai Delegati rappresentanti i lavoratori atipici, coltivatori diretti ed autonomi.
2. L'elezione dei consiglieri avviene, disgiuntamente, su liste presentate e sottoscritte da almeno il 20% dei Delegati dei lavoratori dipendenti, dei Delegati dei datori di lavoro e dei Delegati dei lavoratori atipici, coltivatori diretti ed autonomi. Le liste dei candidati dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro sono composte da un minimo di otto ad un massimo di undici, mentre quella dei lavoratori atipici, coltivatori diretti ed autonomi da un minimo di due ed un massimo di tre. I candidati possono anche non essere associati al Fondo. Dei candidati verrà fornito un breve profilo. Il Presidente dell'Assemblea verifica che ogni lista abbia al proprio interno la quota minima di soggetti in possesso dei requisiti di professionalità e dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge. Le votazioni avvengono per voto segreto su una scheda contenente le liste ammesse. La lista che avrà ottenuto un numero di voti pari o superiore a 2/3 dei votanti di ciascuna parte otterrà la totalità dei consiglieri. Nel caso in cui nessuna lista ottenga il quorum suddetto si procederà al ballottaggio fra le due liste che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, prevale il candidato più anziano di età. In caso di dimissioni, decadenza o revoca del mandato, subentra il candidato primo dei non eletti. Esauriti questi, si procederà a nuova elezione da parte dell'Assemblea.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 3-bis. Sono inoltre incompatibili con lo svolgimento di funzioni di amministrazione nel Fondo l'esercizio di attività concorrenti - anche potenzialmente - e lo svolgimento di funzioni di amministrazione e direzione, per conto proprio o di terzi, in società od enti che esercitino, anche potenzialmente, attività concorrenti.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità, o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

Statuto

6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.

Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora, nel corso del mandato, uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentra il candidato primo dei non eletti. Esauriti questi, si procederà a nuova elezione da parte dell'Assemblea.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vicepresidente;
- b) nomina il Direttore Generale del Fondo determinandone le attribuzioni ed il compenso;
- c) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- d) definisce il modello organizzativo del Fondo comprensivo delle Funzioni Fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- e) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna, alla gestione dei conflitti di interesse e alle attività esternalizzate;
- f) definisce la politica di remunerazione;
- g) predispone i piani di emergenza;
- h) determina il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- i) individua il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- j) effettua la valutazione interna del rischio;
- k) definisce la politica di investimento, le linee di indirizzo della gestione ed i criteri di ripartizione del rischio;
- l) definisce la politica di impegno per gli investitori azionari;
- m) individua, nel rispetto della normativa (in particolare Artt. 6 e 7 del decreto) e delle disposizioni statutarie vigenti:
 - i soggetti gestori del patrimonio;
 - il depositario;
 - una o più compagnie di assicurazione a cui affidare l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari;
 - i soggetti a cui affidare la gestione amministrativa;
 - provvede a stipulare, con i soggetti suddetti, le relative convenzioni e a deliberare rispetto all'eventuale revoca delle stesse;
- n) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio ed ogni altra forma di rendicontazione contabile ed extracontabile prevista dalla normativa e dalla Covip;
- o) redige e sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio annuale ed il preventivo di spesa;
- p) determina, sulla base del preventivo di spesa, la misura delle spese di cui all'Art. 7 e, in particolare, della quota di iscrizione e della quota associativa;
- q) stabilisce le procedure relative al versamento dei contributi, coerentemente con le indicazioni delle fonti istitutive e dello statuto (Art. 8, comma 8) definendo, con apposito regolamento, i criteri e le misure da applicare in caso di omissioni contributive;

Statuto

- r) attribuisce eventuali incarichi a Commissioni consiliari per la trattazione di particolari argomenti o per il presidio di specifiche funzioni necessarie al funzionamento del Fondo; l'attribuzione degli incarichi deve essere accompagnata da un apposito Regolamento che ne dettando i limiti e che deve essere approvato dalla maggioranza "qualificata" dei due terzi del Consiglio di Amministrazione;
- s) apporta allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP (Art. 36, c.2 dello Statuto);
- t) riferisce alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con telefax o posta elettronica con prova di ricevimento, contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, da inviarsi con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo sulla data fissata per la riunione. Il Consiglio può riunirsi anche in videoconferenza e teleconferenza. In casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire mediante telegramma, telefax o posta elettronica da farsi pervenire con almeno 2 giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione. In tal caso la convocazione deve contenere la dicitura "convocazione d'urgenza".

2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi per deliberare in ordine al progetto di bilancio e all'andamento dell'attività.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza di metà più uno dei componenti il consiglio e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni su materie riguardanti:

- l'attuazione degli artt. 6 e 7 del Decreto;
- i punti b) e r) dell'Art. 20, comma 2;
- i successivi articoli 28 e 29;

è necessaria la presenza di almeno 7 consiglieri (di cui almeno tre eletti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, tre in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori atipici, coltivatori diretti ed autonomi) in possesso di almeno uno dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a f), Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 108/2020 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395, 2396 e 2629 bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 – Presidente

1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente ed a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.

Statuto

3. Il Presidente del Fondo:

- a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
- b) indice le elezioni dei Delegati per la composizione dell'Assemblea secondo le procedure e le modalità temporali previste nel Regolamento elettorale;
- c) convoca e presiede le sedute dell'Assemblea dei delegati;
- d) convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione;
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi salvo diverse deleghe del Consiglio di Amministrazione;
- f) tiene i rapporti con gli organismi esterni e di vigilanza;
- g) trasmette alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate;
- h) ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali conflitti di interessi che fossero insorti, nonché le vicende che possono influire sull'equilibrio del Fondo.

4. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente. La cessazione dalle funzioni di consigliere determina la decadenza dalla carica di Presidente e Vicepresidente.

Art. 23 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati. I delegati dei lavoratori atipici e dei coltivatori diretti voteranno i candidati dei lavoratori dipendenti, mentre i delegati dei lavoratori autonomi voteranno i candidati dei datori di lavoro.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene, disgiuntamente, su liste presentate e sottoscritte da almeno il 20% dei Delegati dei lavoratori dipendenti, dei Delegati dei datori di lavoro e dei Delegati dei lavoratori atipici, coltivatori diretti ed autonomi. Le liste dei candidati dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro sono composte dai nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. Le votazioni avvengono per voto segreto su una scheda contenente le liste ammesse. Per ciascuna parte Istitutiva risulteranno eletti i Sindaci inclusi nella lista che avrà ottenuto un numero di voti pari o superiore a 2/3 dei votanti. Nel caso in cui nessuna lista ottenga il quorum suddetto si procederà al ballottaggio fra le due liste che avranno riportato il maggior numero di voti.

3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

Statuto

2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Al Collegio dei sindaci sono attribuiti i compiti della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 c.c., comma 4, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni trimestre.
2. La convocazione spetta al Presidente del Collegio stesso e avviene secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 21.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 – Direttore Generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definite dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 3-bis. L'incarico di Direttore generale è altresì incompatibile con l'esercizio di attività, anche potenzialmente, concorrenti e lo svolgimento di funzioni di amministrazione e direzione, per conto proprio o di terzi, in società od enti che esercitino, anche potenzialmente, attività concorrenti.

Statuto

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 – Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore generale che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di Amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 – Depositario

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").

2. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato.

3. Per la scelta del depositario il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.

4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

5. Lo svolgimento di funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.

6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Statuto

Art. 30 – Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31 – Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e beneficiari;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 32 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale..

3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

Art. 34 – Modalità di adesione

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla data in cui l'adesione è conclusa, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 – Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.